

ADEMPIMENTI LEGISLATIVI PER STRUTTURE CONDOMINIALI PRIVE DI PORTIERATO e/o LAVORATORI ALLE DIRETTE DIPENDENZE

A SEGUITO DI NUMEROSI PARERI IN MERITO ALL'OBBLIGATORietà PER I CONDOMINI ALL'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE AI SENSI DEL DPR 462/01, RIPORTIAMO DI SEGUITO UNA BREVE NOTA INFORMATIVA:

Primo punto:

il DPR 462/01 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi" entrato in vigore il 23/01/02, obbliga tutti i datori di lavoro a far effettuare le verifiche periodiche sugli impianti di terra, sui dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e sugli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. Perchè il DPR 462/01 trovi applicabilità ci sono tre condizioni necessarie e sufficienti:

- la presenza di un datore di lavoro, anche committente terzo;
- la presenza di un luogo di lavoro, anche temporaneo;
- la presenza di lavoratori, anche esterni.

Tali definizioni trovano chiarimento soprattutto nel D.Lgs.81/08, rif. artt. 2 e 4 -definizione di lavoratore e compito dei lavoratori. Già questa prima definizione configura sempre un luogo di lavoro.

Secondo punto:

L'obbligo è inoltre sancito nelle note che il Ministero delle Attività Produttive ha emesso nel rispondere ai quesiti posti da alcuni organismi di attestazione.

Nelle note (es. Prot. 10723 del 25/04/2005, Prot.19561 del 05/04/2005, emanate dal Ministero delle Attività Produttive)

Di seguito la risposta del Ministero:

"L'obbligo di applicazione deve ritenersi sussistente ogni qual volta sia comunque individuabile un ambiente di lavoro e quindi anche quando non si sia in presenza al momento - di rapporto di lavoro dipendente strictu sensu potendo tale rapporto essere instaurato anche successivamente per decisione assembleare.

La ratio legis della richiamata normazione deve infatti essere individuata nella inalienabile esigenza di garantire l'incolumità di tutti coloro che vengono chiamati, a vario titolo, a prestare la propria attività lavorativa presso un luogo ove risulti situato un impianto elettrico."

A chi contesta l'applicabilità del DPR 462 ad un edificio civile, si risponde che è il D.Lgs 81/08 ad aver cambiato le cose.

Infatti oggi il condominio è ai sensi dell'81/08 è un luogo di lavoro. Anche in assenza di dipendenti, nel condominio si alternano a vario titolo ditte per la manutenzione dello stabile e degli impianti ad esso asserviti.

L'amministratore (datore di lavoro) è obbligato (ai sensi del D.Lgs 81/08) a mantenere i luoghi di lavoro in sicurezza. A ciò si aggiunge quanto prescritto dall'art. 86 comma 1 che dice:"1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinché' gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. "Dunque, oltre all'obbligo del 462/01, chiaramente il normatore fa riferimento ad ulteriori obblighi di manutenzione secondo le regole di buona tecnica, rimandando alla normativa specifica di sicurezza

elettrica (D.M. 37/08 art. 8/2). Da non trascurare, in tal senso, che i condomini (luoghi di lavoro) devono denunciare l'impianto di terra all'ex ISPEL ora INAIL; questo, che una volta non era un obbligo, lo diventa oggi alla luce del D.Lgs 81/08

Pertanto si sancisce che nel condominio si configura seppure temporaneamente un luogo di lavoro, (manutenzione, pulizia..etc) per cui eventuali incidenti riconducibili a malfunzionamento dell'impianto elettrico sarebbero imputabili all'amministratore, il quale dovrebbe dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il malfunzionamento.

La verifica periodica dell'impianto di terra sarebbe una prova liberatoria in tal senso.

Terzo punto:

Si propone una sentenza della Corte di Cassazione:

"Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 11504 dell'11 marzo 2004 (u.p.25 novembre 2003).

La Corte di Cassazione affronta in tale sentenza il problema relativo all'applicabilità delle norme di prevenzione degli infortuni (D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626) ai portieri di immobili privati.

Nel caso in esame l'amministratore di un condominio aveva incaricato il custode di un fabbricato di effettuare alcuni lavori di saldatura presso una recinzione metallica perimetrale dello stabile condominiale con impiego di una saldatrice collegata ad un quadro elettrico ubicato nel locale di custodia.

Nell'utilizzo della saldatrice il custode rimaneva folgorato a seguito di un difetto di isolamento dell'apparecchiatura ed a causa di una carenza di protezione sull'impianto elettrico di alimentazione. L'amministratore del condominio veniva condannato in prima istanza, congiuntamente al costruttore della saldatrice, per omicidio colposo "in relazione alla normativa antinfortunistica di cui al D.P.R. n. 547/1955" ed inoltre con riguardo ai seguenti profili di colpa: "mancata informazione in favore del lavoratore dei rischi connessi con la esposizione alla attività di saldatura; mancata predisposizione nell'impianto elettrico dell'edificio di un collegamento di terra con la saldatrice nonché omessa installazione di un interruttore differenziale (c.d. salvavita); omessa fornitura al lavoratore dei prescritti mezzi di protezione personale; installazione e mantenimento dell'impianto elettrico in cattivo stato di efficienza". .

L'amministratore del condominio ha sostenuto in sua difesa che il custode ha operato in una posizione di lavoratore autonomo.

I giudici di merito, invece, hanno individuato nella prestazione del portiere una attività fatta per conto della proprietà dello stabile e con modalità scelte dall'amministratore, peraltro all'interno del luogo di lavoro e nel corso dello stesso orario di lavoro, ed hanno precisato che comunque "una configurazione giuridica del rapporto tra l'amministratore ed il custode sub specie di prestazioni da parte di lavoratore autonomo non avrebbe mutato la situazione e le connesse conseguenze, stante la permanenza del dovere di rispetto degli obblighi di sicurezza per il compimento dell'opera all'interno dell'ordinario luogo di lavoro".

Nel confermare la condanna la Sez. IV della Corte di Cassazione ha ritenuto "priva di riscontro logico e giuridico la tesi (difensiva) che ripropone la natura del rapporto lavorativo istauratosi tra la vittima e l'amministratore (lavoro subordinato o lavoro autonomo), essendo state tratteggiate con esauriente motivazione, nella impugnata sentenza, le ragioni che hanno indotto in favore dell'identificazione del contratto di lavoro subordinato (ambito lavorativo, corresponsione del salario, fornitura degli attrezzi lavorativi), non essendosi peraltro trascurato di argomentare anche in ordine alla colpa dell'amministratore, ove si versasse nell'alternativa ipotesi del rapporto di lavoro autonomo".

Facciamo notare che tale sentenza è antecedente al D.Lgs. 81/08, che rimodella la definizione di lavoratore e dei suoi compiti.